



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

N. 14067/12 R.G.

Il P. M.
Letti gli atti;
RILEVA

Con atto di citazione avanti il Giudice di pace di Anzio, notificato il 10 gennaio 2011 al Consorzio Lido dei Pini Lupetta ed a Equitalia Gerit spa, agente per la riscossione per la Provincia di Roma, COLAIUDA Maria Teresa ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la cartella esattoriale emessa da detto ente per il pagamento della quota consortile relativa all'anno 2010 di sua spettanza, ammontante ad euro 439,88.

Il Giudice di pace adito, in data 13 aprile 2012, ha emesso la seguente ordinanza: "a scioglimento della riserva che precede...ritiene sussistere la propria giurisdizione e competenza. Ritenuto, altresì, che la causa è documentalmente istruita rinvia per precisazione conclusioni e discussione orale all'udienza del..."

A seguito di tale provvedimento il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., perché sia dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice di pace di Anzio in favore della Commissione tributaria provinciale di Roma.

La Colaiuda ha presentato scrittura difensiva con la quale, nel dedurre la illegittimità della procedura di esazione adottata, mediante cartella esattoriale, assumendo il carattere meramente volontario del Consorzio, di natura privatistica, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendosi il giudice adito già pronunciato sulla giurisdizione, ed ha riaffermato l'appartenenza della causa alla cognizione dello stesso.

OSSERVA

Deve, innanzi tutto, esaminarsi se la proposta istanza di regolamento preventivo di giurisdizione sia ammissibile in relazione al tipo di

provvedimento emesso dal Giudice di pace di Anzio. Orbene, con la ordinanza in data 13 aprile 2012, e giudice si è limitato soltanto ad una semplice valutazione della questione relativa alla propria giurisdizione, rinviando il momento decisorio al prosieguo della causa, dopo la "precisazione delle conclusioni" e la "discussione". Quindi, nella specie, è da escludere che vi sia stata alcuna decisione sulla giurisdizione.

Quanto alla natura dell'ente ricorrente, non pare possa dubitarsi del carattere obbligatorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta, cui il Consiglio di Stato, basandosi sul rilievo che ad esso è affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico, ne ha riconosciuto, con sentenza n. 3739 del 2009, prodotta nel giudizio di merito da detto ente (v. doc. 3 in fasc. parte), la natura di ente pubblico non economico, soggetto alla disciplina del d.l. 1 settembre 1918 n. 1446 e della l. 12 febbraio 1958 n. 126

Ne consegue la titolarità in capo al Consorzio di potere impositivo e la natura tributaria dei contributi consortili dovuti per la sistemazione e manutenzione delle strade vicinali ad esso affidate.

Pertanto la controversia che abbia ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale recante somme che trovino titolo nello svolgimento di detto servizio rientra nella giurisdizione della Commissione tributaria, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della l. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (Cass., S.U., ord., 2995/10703; sent., 2005/14934)..

Dal che, nel caso concreto, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.


P.Q.M.

chiede che la Corte di Cassazione a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice tributario, con le conseguenze di legge.

Roma, 9 ottobre 2012.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

(Ennio Attilio Sepe)



Procura Generale o/o Corte Cassazione
Depositato in Segreteria Civile

oggi li 17 OTT 2012

